COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

******

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaotto e questo giorno ventinove del mese di Settembre, alle ore 21,55 in seconda convocazione, nella sala consiliare, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE	OGGETTO: PRESTAZIONI SOCIALI – Regolamento per il controllo delle dichiarazioni ISEE – Approvazione.
N. **88**	
29.09.2008	

Sono presenti, dei n. 20 consiglieri assegnati al Comune, n. 16 come segue:

	Presenti	Assenti
Latini Denise		X
Turbini Alessio	X	
Capecchi Federigo	X	
Campatelli Giovanni	X	
Signorini Massimiliano	X	
Benincasa Cristina	X	
Ferrara Giuseppe	X	
Campriani Angelita	X	
Casini Stefano		X
Senesi Massimo	X	

	Presenti	Assenti
Nencioni Walter	X	
Senesi Paola	X	
Migliorini Enzo	X	
Fedi Alessandro	X	
Spini Andrea		X
Agostini Gianfranco	X	
Ciampolini Filippo	X	
Bazzani Massimo		X
Giglioli Giuseppe	X	
Bellucci David	X	
Ed il Sindaco *Campinoti Andrea*	X	

PRESIEDE il Sig. Campatelli Giovanni

PARTECIPA il Segretario Generale dott. Antonio Favara, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Ferrara – Capecchi – Agostini

ASSESSORI PRESENTI: Betti Francesco – Gabbrielli Cristina – Iozzi Carlo – Aliberti Carmine - Borghini Roberto

OMISSIS

Al momento della votazione risultano presenti n. 17 consiglieri ed assenti i consiglieri Bazzani, Agostini, Spini e Bellucci.

(N. 88)

OGGETTO: PRESTAZIONI SOCIALI – Regolamento per il controllo delle dichiarazioni ISEE – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto "PRESTAZIONI SOCIALI – Regolamento per il controllo delle dichiarazioni ISEE – Approvazione.";

VISTO l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 del responsabile del settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 17
VOTANTI	n. 17
VOTI FAVOREVOLI	n. 17
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998 che ha introdotto criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, mediante dichiarazioni sostitutive uniche presentate per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente;
Visto in particolare, l'art. 4, comma 8, del D.Lgs. n. 109/1998, il quale testualmente recita: "... *Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.*";
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con particolare riferimento agli art. 41, 71 e 72 in merito alla definizione delle modalità di controllo delle dichiarazioni sostitutive;
Considerato necessario regolamentare l'attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive uniche concentrando l'attività stessa su un unico ufficio e fissando criteri oggettivi per la scelta delle dichiarazioni da sottoporre a controllo per omogeneizzare e migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
Rilevata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), del D.L.vo n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per il controllo della dichiarazione ISEE nel testo allegato (allegato n. 1) che, pertanto, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione."

Allegato 1

REGOLAMENTO per il controllo delle dichiarazioni ISEE.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI
ART. 2 – FINALITA'
ART. 3 – DATI OGGETTO DEL CONTROLLO
ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO
ART. 5 - CONTROLLI A CAMPIONE
ART. 6 – CONTROLLI MIRATI
ART. 7 – PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DSU
ART. 8 – IRREGOLARITA' O OMISSIONI
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ED INTEGRATIVA
ART. 10 - FALSE DICHIARAZIONI OD ATTESTAZIONI
ART. 11 – REGISTRO DEI CONTROLLI
ART. 12 - NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento individua le misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate al Comune di Certaldo (di seguito indicato per brevità "Comune").
2. Si intende per Dichiarazione sostitutiva unica (di seguito indicata per brevità "DSU"), la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (di seguito indicata per brevità "ISEE").
3. L'accertamento riguarda le dichiarazioni rese sia da richiedenti benefici nella diretta responsabilità del Comune (tariffe servizi educativi e scolastici, rifiuti, etc.) sia da soggetti richiedenti prestazioni/benefici di competenza di enti terzi (Stato, Regione, altri) la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata al Comune.

ART. 2 – FINALITA'

1. Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate dai diversi enti preposti, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate dagli utenti.

ART. 3 – DATI OGGETTO DEL CONTROLLO

1. Gli accertamenti hanno per oggetto i dati anagrafici, i dati e le notizie personali, i dati economici, finanziari e patrimoniali del nucleo familiare cui la DSU si riferisce.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO

1. Di norma gli accertamenti sono eseguiti a campione successivamente al provvedimento di concessione del beneficio.
2. Sono, inoltre, eseguiti accertamenti mirati in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo art. 6, e normalmente connessi all'accertamento documentale.
3. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

ART. 5 – CONTROLLI A CAMPIONE

1. L'ufficio deputato alla verifica delle DSU (in seguito "ufficio controlli") effettuerà il controllo sul campione delle dichiarazioni relative ai beneficiari di provvedimenti favorevoli ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento.
2. I singoli uffici, che ricevono DSU, trasmettono all'ufficio controlli, con cadenza almeno trimestrale, le dichiarazioni estratte fra quelle che nel trimestre precedente sono state seguite da un provvedimento di

assegnazione di beneficio. L'estrazione dovrà essere effettuata per tutte le dichiarazione afferenti ad una stessa tipologia di procedimento e dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a) Il campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo è determinato nel 10% sul numero complessivo delle stesse con arrotondamento all'unità superiore nel caso di numero decimale;
b) La scelta delle DSU da sottoporre a controllo a campione viene effettuata con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura, procedendo nel modo seguente:
   - predisposizione di un elenco delle domande secondo il numero di protocollo per ciascun tipo di procedimento;
   - individuazione del numero totale delle pratiche da controllare effettuando il calcolo sulla base percentuale sopra stabilita;
   - calcolo del passo di estrazione facendo il rapporto fra il totale delle pratiche in elenco ed il numero di quelle da controllare;
   - sorteggio del numero di inizio che dovrà essere compreso tra 1 e il passo di estrazione;
   - estrazione dall'elenco, ordinato come sopra indicato, delle pratiche da controllare a partire da quella corrispondente al numero scelto, proseguendo nel conteggio utilizzando il passo di estrazione;
   - delle operazioni di estrazione dovrà essere redatto apposito verbale.

ART. 6 – CONTROLLI MIRATI

1. Oltre ai controlli a campione di cui al precedente articolo verranno sottoposte a controllo tutte le dichiarazioni, con provvedimento favorevole, il cui ISEE è pari a zero. Gli uffici che ricevono tali dichiarazioni sono tenute a trasmetterle all'ufficio controlli.
2. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive uniche verrà effettuato, inoltre, su richiesta dei singoli uffici, ogni volta sussistano fondati dubbi circa la veridicità del contenuto e questo influisca sostanzialmente ai fini della determinazione del provvedimento richiesto.
3. La fondatezza del dubbio può consistere, a titolo esemplificativo:
   - nel riscontro di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ente;
   - nell'evidente incoerenza delle informazioni dichiarate;
   - nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
   - in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali, in modo tale da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi dichiarati.

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DSU

1. L'ufficio controlli attiva il processo di controllo della veridicità delle DSU ricevute e comunica agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L. 241/1990 e successive modificazioni.
2. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
3. L'ufficio controlli confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché i dati in possesso del catasto per le proprietà immobiliari.
4. L'ufficio controlli trasmette le DSU alla locale Guardia di Finanza per il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale.

ART. 8 – IRREGOLARITÀ O OMISSIONI

1. L'attività di controllo sulle DSU rileva la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente, deve essere verificato:
   - l'evidenza della irregolarità o della omissione;
   - la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione.
2. Conseguentemente l'ufficio provvede alla sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente, ovvero alla richiesta di regolarizzazione o completamento della dichiarazione al soggetto interessato.
3. Tale attività è svolta dall'ufficio controllo nell'ambito dell'accertamento della veridicità delle DSU.

4. La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici, anche se già concessi.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ED INTEGRATIVA

1. L'ufficio controlli, nell'ambito della propria attività di verifica, richiederà la documentazione necessaria o al soggetto che ha assicurato l'assistenza per la compilazione della dichiarazione (CAAF convenzionati, responsabile gestione associata ISEE per i servizi all'utenza, altri Comuni nei quali è istituito il servizio certificazione) o dalla pubblica amministrazione in possesso dei dati (amministrazione certificante).
2. Per la verifica del nucleo familiare l'ufficio anagrafe fornisce lo stato di famiglia storico alla data del rilascio della DSU ed ogni altra informazione necessaria relativamente alle relazioni di parentela tra i vari componenti e stato civile di ciascuno di essi.
3. Per la verifica dell'invalidità superiore al 66%, non essendo possibile l'autocertificazione dello stato di salute ai sensi dell'art.49 del D.P.R. 445/2000 verrà richiesta alla Commissione U.S.L. competente un'attestazione sulla percentuale di invalidità riconosciuta;
4. L'ufficio controllo può richiedere, al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità ai sensi dell'art. 4 comma 7 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

ART. 10 – FALSE DICHIARAZIONI OD ATTESTAZIONI

1. Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle DSU sottoposte a controllo verrà inviata nota scritta al dirigente che ha emanato il provvedimento ed erogato il beneficio.
2. Il Responsabile del Procedimento, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. sopra menzionato, nonché, se dovuta, ad effettuare la necessaria segnalazione alla Procura della Repubblica, indicando espressamente la notizia criminis ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale.

ART. 11 – REGISTRO DEI CONTROLLI

1. Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, l'ufficio controlli predispone un apposito registro in cui verranno riportati in ordine progressivo i controlli effettuati ed indicati gli elementi essenziali di ciascun procedimento attivato.

ART. 12 - NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 71 e seguenti del DPR 445/2000.